Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI VIGNANELLO

STATUTO

Delibera n. 19 del 8/4/2004.

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1
(S t a t u t o)

1. Lo Statuto del Comune di VIGNANELLO è l'atto che riconosce ed esprime l'autonomia della Comunità vignanellese nonché l'ordinamento dell'Ente e ne costituisce l'espressione istituzionale nella forma della democrazia.

2. Il Comune di Vignanello, che fa propri i principi generali stabiliti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente, ha autonomia organizzativa, finanziaria, regolamentare e responsabilità delle funzioni e dei compiti amministrativi di sua competenza.

Il Comune di Vignanello:

a) favorisce la collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali e partecipa alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione Europea;
b) adotta il metodo della concertazione delle scelte programmatorie e strategiche con le forze sociali, culturali ed economiche presenti nel territorio vignanellese;
c) fa proprio il principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità ed ai soggetti territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini;
d) assolve le proprie funzioni in ambito programmatorio, di indirizzo e controllo, promuove la libertà della persona e riconosce le autonome iniziative dei cittadini e delle loro rappresentanze e formazioni sociali, come interlocutrici per lo svolgimento di funzioni pubbliche e di interesse generale, ponendo come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini ed il benessere della comunità locale;
e) per l'esercizio delle funzioni amministrative, opera secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione e pubblicità dei procedimenti, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi.

Art. 2
(Comunità – valori e metodi)

1. Il Comune è l'Ente che rappresenta la comunità vignanellese , cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le valenze sociali, culturali ed economiche.

2. Il Comune riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e opera per la tutela e l'accoglienza della vita umana in tutti i suoi momenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 bis. Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto fra le persone, le culture, le etnie, le idee, considerando le diversità e le differenze una risorsa del paese. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione.

2 ter. Il Comune condanna e contrasta qualsiasi manifestazione di violenza personale o collettiva, evidente o nascosta; opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione al costume ai rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti violenti; promuove allo stesso tempo nel quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

3. Il Comune promuove la tutela della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla responsabilità primaria di entrambi i genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite appositi servizi.

4. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

5. Il Comune assicura tutela alla persona anziana, di cui afferma e riconosce l'importanza sociale; opera per la salvaguardia della dignità e della qualità della vita di tutti i cittadini anziani, favorendo la loro permanenza nelle famiglie di appartenenza e assicurando assistenza agli anziani soli o costituiti in nucleo di convivenza.

6. Le politiche pubbliche del Comune sono stabilite ed attuate con l'esercizio della democrazia rappresentativa e diretta, con distinzione delle responsabilità, con l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa, con la collaborazione fra enti locali, nonché fra soggetti pubblici e soggetti privati nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed autonomia.

7. Il Comune considera la concertazione ed il sistema delle relazioni sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche relative allo sviluppo economico e sociale della comunità.

8. Il Comune assume il valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della propria azione amministrativa.

9. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l'equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare il prelievo tributario e la convivenza civile della società cittadina.

10. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, promuove rapporti internazionali ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con le comunità locali degli altri Paesi, anche nella prospettiva dell'unità politica dell'Europa e al fine di cooperare al consolidamento dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

11. In base al principio della valorizzazione di tutte le differenze ed in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
particolare di quelle di genere, il Comune esercita le proprie funzioni tenendo conto che la comunità vignanellese è composta di uomini e donne.
In conformità alla Costituzione, alla legislazione nazionale e regionale, alle direttive e normative U.E. in materia, il Comune promuove politiche di pari opportunità fra i sessi, anche con azioni positive; tali politiche vanno supportate con adeguate risorse e con una specifica delega ad un Assessore.

Art. 2 bis
(Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi vegetali ed animali)

1. Il Comune ritiene che esistano limiti invalicabili al progressivo sviluppo della ricerca scientifica. La sperimentazione genetica non può spingersi oltre i limiti imposti dalla natura nella considerazione che una società civile deve sempre porsi la riflessione sulla validità di modificare al solo scopo del profitto economico ciò che la natura ha creato in millenni.
2. Il Comune si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica, a fini di profitto economico; si impegna altresì a sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.
3. Il Comune di Vignanello si definisce "Comune Antitransgenico" ed aderisce alle iniziative nazionali e internazionali che perseguono lo steso indirizzo.

Art.3

(Stemma e Gonfalone)

1. Vignanello, ha segno distintivo nello stemma e nel gonfalone.

2. Lo stemma civico del Comune di Vignanello è diviso in due sezioni da una banda trasversale obliqua nella quale è inserita l'iscrizione V.N.C. avente duplice significato: "Vignanello nel Cimino" e " Vino, Nocciole, Castagne".
Nella parte superiore a sfondo azzurro è raffigurato un grappolo d'uva dorato e fogliame, a rappresentare l'ottimo vino da sempre prodotto nella zona; nella parte inferiore, a sfondo rosso, è raffigurato l'emblema chigiano dei sei monti con sopra una stella a testimonianza della antica nobiltà del borgo cimino.
Tutta la raffigurazione è inserita in uno scudo del tipo "sannitico" sormontato da una corona in muratura merlata di tipo comunale.

2. E' riservato al Comune l'uso dello stemma e del gonfalone, del quale il Comune stesso si riserva la concessione in uso ad altri enti ed associazioni operanti sul suo territorio.

Art. 4
(Funzioni)

1. Il Comune di Vignanello, nell'ambito dei principi dell'ordinamento costituzionale e repubblicano, è autonomo in quanto dotato di autogoverno, di proprie funzioni, di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pubblica, di autonomia statutaria ed organizzativa, di autonomia normativa e amministrativa, di adeguata dimensione demografica e territoriale e di ogni altro attributo rilevante per l'autonomia politica.

2. Il Comune di Vignanello è titolare di tutte le funzioni di interesse e di dimensione locale non attribuite espressamente ad altri enti dall'ordinamento; esercita, altresì, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, le funzioni trasferite o delegate e consente di avvalersi dei suoi uffici, dovendo in ogni caso essere assicurata la copertura finanziaria degli oneri relativi.

3. Il Comune di Vignanello svolge le proprie funzioni, oltre che direttamente nei settori di primaria importanza per i cittadini, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, riconoscendo le persone e le famiglie, la cooperazione sociale, l'associazionismo, il volontariato ed altre forme economiche senza fini di lucro come propri interlocutori.

Art. 4 bis
(Difesa dell'ambiente)

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente, il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.
2. Il Comune assume la difesa ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile.
3. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
4. Il Comune si adopera per far si che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.
5. Il Comune considera le risorse idriche un bene comune universale e un diritto inalienabile da difendere e tutelare.

Art. 4 ter
(Ripudio della guerra)

1. Il Comune di Vignanello in conformità ai principi solidaristici fondamentali della Costituzione, che riconoscono i diritti delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società; sostiene inoltre tutte le iniziative culturali e di ricerca, d'educazione, di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del Comune terra di pace.
3. Il Comune promuove l'affermazione di una cultura della Pace e della Nonviolenza che rappresenti un mezzo per la costruzione di un'Europa dei popoli e delle moltitudini, indispensabile per il rinnovamento e il rafforzamento delle istituzioni internazionali e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune accoglie e promuove le proposte e i progetti di tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.
5. All'interno del territorio del Comune di Vignanello non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di impianti ad energia nucleare che producano inquinamento radioattivo, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.

CAPO II

PARTECIPAZIONE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO

Art. 5
(Principio e diritti di partecipazione)

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nell'attività di programmazione e redazione di piani, programmi e progetti finalizzati, nonché nella verifica dei risultati.
Per tale scopo il Comune attiva una pluralità di forme di consultazione e di partecipazione della cittadinanza a cominciare dall'uso delle riunioni pubbliche finalizzate alla comunicazione, alla reciproca informazione, al dialogo tra l'Amministrazione e la cittadinanza, in ordine a fatti, problemi, proposte che investano la tutela dei cittadini, singoli e/o associati, nonché gli interessi collettivi.

2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune e quanti, cittadini della Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti, abbiano nella circoscrizione comunale un rapporto continuativo di lavoro, di impresa, di proprietà, di studio e di utenza di servizi limitatamente alle questioni e alle tematiche inerenti il rapporto di collegamento con la circoscrizione comunale medesima.

2 bis. I diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

3. Il diritto di voto e l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo negli istituti e negli organismi di partecipazione sono esercitati secondo la legislazione vigente.

4. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione e alle attività di informazione, di comunicazione, di consultazione della cittadinanza promosse dagli organi istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 6
(Forme associative)

1. Il Comune, riconoscendone la funzione formativa e sociale, favorisce le forme associative operanti sul territorio comunale e, in particolare, quelle che praticano forme di solidarietà, di progresso sociale e quelle del volontariato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune riconosce la funzione sociale e di rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni imprenditoriali, dell'artigianato, della cooperazione, delle attività agricole, industriali e del terziario; con esse il Comune concerta e si confronta sulle scelte programmatiche.

3. Al fine di favorire e rendere effettiva la partecipazione dei cittadini in forma associata, il Comune con atto del Consiglio Comunale procede al riconoscimento delle associazioni che ne fanno esplicita richiesta, ne verifica le finalità, la consistenza, l' organizzazione, i rappresentanti pro-tempore, l' effettiva attività e ogni altro elemento utile di conoscenza.

4. Il Comune riconosce e promuove il diritto all'autonoma partecipazione delle giovani generazioni alla vita della società e delle istituzioni democratiche, anche tramite organismi diretti ad esprimere le istanze giovanili e l'autogestione, concorrendo all'adozione di azioni positive volte a promuovere politiche, programmi e progetti per i giovani.

5. Alle forme associative, alle organizzazioni del volontariato e di promozione sociale il Comune assicura:

a. la consultazione sulle materie nelle quali operano, in casi di particolare interesse per la collettività;
b. la corresponsione di eventuali contributi economici, anche per interventi sul patrimonio comunale compatibili con la disponibilità dell'ente e richiesti sulla base di progetti, per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale, secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento.

6. Previa stipulazione di apposite convenzioni alle forme associative e alle organizzazioni del volontariato possono essere affidate:

a. la realizzazione di progetti, studi e indagini;
b. la gestione di prestazioni per la collettività.

L'affidamento di queste attività deve avvenire in armonia con gli scopi statutari delle forme associative e delle organizzazioni del volontariato e, di norma, sulla base di progetti specifici presentati dalle stesse, nonché sulla base di una dichiarazione che attesta la disponibilità di competenze adeguate allo scopo.

Art. 7
(Organi consultivi)

1. Il Consiglio e la Giunta, oltre ai casi previsti dalla Legge, possono istituire Commissioni nei diversi settori di attività del Comune, determinandone composizione, durata, funzionamento ed eventuale attribuzione, solo per le Commissioni previste dalla Legge, di un gettone di presenza in misura non superiore a quello stabilito per i Consiglieri Comunali.

Art. 8
(Istanze, petizioni, proposte)

1. Le istanze, proposte e petizioni, da parte di persone singole o associate per la tutela di interessi individuali o collettivi sono indirizzate, in forma libera, al Sindaco e devono contenere una chiara indicazione delle richieste.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni devono essere firmate.

3. A tutte le istanze, petizioni e proposte l'organo comunale competente deve dare risposta.

4. L'iniziativa per la modifica dello Statuto o dei Regolamenti viene presa in considerazione per la relativa deliberazione ove esercitata da almeno un decimo dei cittadini elettori residenti.

Art. 9
(Diritto di udienza)

1. Il Comune garantisce il diritto di udienza ai cittadini per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.

Art. 10
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo sulla proposta e sull'eliminazione di atti di competenza degli organi comunali è indetto dal Sindaco quando lo richiedano 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure su deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Il referendum riguarda materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso in materie e atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze, a elezioni, nomine, designazioni, decadenze, revoche, allo Statuto Comunale, all'ordinamento dei servizi e degli uffici, al funzionamento degli organi comunali, agli atti in materia di imposte, tasse, tariffe e oneri a carico della cittadinanza, al personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende; non è ammesso per i provvedimenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, per i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o emissione di prestiti, per il bilancio preventivo e consuntivo, per gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali.
In materia urbanistica e di pianificazione del territorio il referendum consultivo è ammissibile esclusivamente sui progetti di variante generale al piano regolatore adottati dal Consiglio Comunale e può essere proposto prima che il Consiglio deliberi sulle osservazioni al progetto.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, con l'indicazione precisa dell'oggetto o del provvedimento cui si riferisce.

4. Nel caso di referendum consultivo su iniziativa popolare l'iniziativa del Comitato Promotore è da ritenersi valida se sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il quesito referendario è conseguentemente sottoposto a verifica, rappresentata da un giudizio di ammissibilità in ordine alla materia e alla forma del quesito, da parte di un Comitato di Garanti, che si esprime nei termini e nei tempi previsti dall'apposito Regolamento.
Ottenuto il giudizio di ammissibilità il Comitato Promotore può avviare la raccolta delle firme di cui al comma 1.
In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di ammissibilità e la effettuazione del referendum, sia intervenuta una

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deliberazione comunale sulla materia oggetto della proposta, il Comitato dei Garanti valuterà se occorre procedere alla effettuazione stessa o se la proposta sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione.

5. Il Regolamento Comunale di cui al comma 4 del presente articolo determina i criteri di formulazione dei quesiti, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, la composizione e le prerogative del Comitato dei Garanti, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato di cui al sopracitato comma 4.

6. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a deliberare, con giudizio motivato, sia se intende conformarsi all'esito della votazione, sia se intende discostarsi.

7. Sullo stesso quesito non può essere chiesto nuovo referendum se non dopo due anni dallo svolgimento del precedente.

8. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei sei mesi precedenti lo scadere del mandato amministrativo e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 11
(Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare)

1. I Regolamenti Comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 12
(Procedimento amministrativo)

1. Nel procedimento amministrativo sono riconosciuti tutti gli interessi inerenti al provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, interessi diffusi.

2. I soggetti titolari di interessi, anche tramite loro delegati formalmente investiti e/o nominati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi, diritto di intervento con memorie, scritti, documenti, nonché diritto di essere consultati dagli organi competenti con le modalità previste dal Regolamento.

3. Il contenuto discrezionale del provvedimento finale può essere determinato tramite accordo con i soggetti intervenuti nel procedimento, nell'ambito e nei limiti dei principi legislativi vigenti nei diversi settori di attività.

4. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai

soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

5. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'Amministrazione.

6. Per i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione e per le ordinanze contingibili e urgenti, restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 13
(Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.

2. I Regolamenti per i quali non esista speciale obbligo normativo di ripubblicazione entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, secondo la disciplina propria delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, salvo diversa previsione dell'organo deliberante.

3. Il Comune, per agevolare la consultazione e l'applicazione, provvede a raccogliere per materie omogenee la normativa regolamentare e le circolari interne.

Art. 14
(Diritto di accesso)

1. Il Comune riconosce, a tutti i cittadini e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti amministrativi, tali intendendosi quelli utilizzati ai fini della attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o quelli particolari che comportino una violazione del diritto alla tutela della proprietà intellettuale o alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, in particolare nel caso di esposti, opposizioni e simili istituti, dandone adeguata motivazione.

2. Il Regolamento, escludendo dall'accesso per garanzia di riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, determina la durata dell'inaccessibilità e consente l'accesso anche agli atti esclusi per quanti debbano prenderne visione a tutela dei loro diritti.

Art. 15
(Diritto all'informazione)

1. Il Comune garantisce di attivare le forme più idonee tese a sviluppare il massimo dell'informazione su tutti gli atti che costituiscono l'attività amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 16
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 17
(Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo in cui è espresso, istituzionalmente, il pluralismo della rappresentanza politica della comunità locale.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla Legge.

3. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio gli atti inerenti affari estranei alla gestione dell'Ente, ma connessi al ruolo istituzionale del Comune ove la competenza derivi dalla specialità della legge.

4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.

5. Il Consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali, gestiti nelle forme e con i mezzi stabiliti dalla legge, attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, di regolazione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvale della collaborazione del Revisore dei Conti ed utilizza i dati forniti dall'ufficio per il controllo di gestione.

6. Il controllo politico-amministrativo viene esercitato dal Consiglio Comunale, anche sulla base della relazione del Sindaco in ordine all' andamento politico e amministrativo, contestualmente alla verifica delle linee programmatiche di mandato previste dal successivo art. 23.

7. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.

8. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dagli atti di concessione.
9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell'atto di convenzione.

10. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le norme del Regolamento e dello Statuto.

11. L'assegnazione dei fondi per il funzionamento del Consiglio è effettuata dal Consiglio stesso contestualmente alla approvazione del Bilancio preventivo annuale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18
(I Consiglieri)

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare sugli oggetti all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal Regolamento;
b) chiedere la convocazione del Consiglio nelle forme previste dalla legge ed esercitare l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
c) presentare interrogazioni, interpellanze od istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco deve rispondere entro 30 giorni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale;
d) presentare mozioni e ordini del giorno;
e) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Società a prevalente capitale pubblico locale, Aziende ed Enti dipendenti e dai gestori di pubblici servizi comunali, tutti gli atti, le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale
f) accedere alle strutture comunali nel rispetto delle esigenze dei Servizi.

3. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri e degli altri Amministratori Comunali sono disciplinati dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali, unitamente al Sindaco ed agli Assessori, devono essere assicurati contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato.

Art. 18 bis
(consigliere aggiunto)

1. Il consigliere aggiunto è eletto, nel numero di uno, in rappresentanza degli stranieri di cui al comma 2 bis dell'art. 5 . Le elezioni sono disciplinate da un apposito regolamento ed avvengono di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

2. Il consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di parola, senza diritto di voto, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; partecipa, inoltre, alle Commissioni Consiliari senza diritto di voto.
Al consigliere aggiunto si applica quanto previsto dall'art. 18 con esclusione dell'esercizio del diritto di voto e di quanto stabilito alla lettera b) del comma 2.

Art. 19
(Decadenza)

1. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sedute consecutive è dichiarato decaduto.

2. Costituiscono cause giustificative dell'assenza, in via indicativa, le malattie, le esigenze familiari o lavorative, ferie e simili, certificate o dichiarate in forma scritta al Presidente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa del Sindaco o di un qualsiasi Consigliere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

4. Dopo la seconda assenza ingiustificata di un Consigliere, il Sindaco è tenuto a segnalare al Consigliere interessato, a mezzo di comunicazione scritta recettizia, il prossimo verificarsi della causa di decadenza.

5. Il procedimento per la pronuncia di decadenza inizia con la comunicazione scritta, da notificarsi all'interessato, di avvio del procedimento medesimo da parte del Sindaco sulla base delle assenze ingiustificate accertate.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali od ulteriori documenti probatori entro il termine, indicato nella comunicazione e comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio valuta le eventuali cause giustificative ed infine delibera motivatamente con effetto immediato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro i10 giorni successivi alla sua adozione.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti deve avvenire entro 10 giorni dalla esecutività o dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di pronuncia della decadenza.

Art. 20
(Gruppi consiliari e Capigruppo)

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio Capogruppo, con funzioni e secondo modalità stabilite dal Regolamento.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

Art. 21
(Organizzazione del Consiglio)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

2. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti; il Regolamento del Consiglio ne determina il numero, i poteri, la composizione con criterio proporzionale alla consistenza dei Gruppi Consiliari, le modalità di elezione dei Presidenti tra i componenti il Consiglio e le forme di pubblicità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le Commissioni Consiliari svolgono funzioni di istruttoria, di studio, di approfondimento, di preparazione, di preventiva valutazione degli argomenti soggetti alla approvazione del Consiglio.
Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la trattazione in aula degli oggetti già esaminati dalle Commissioni competenti.

4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione; il Regolamento del Consiglio disciplina la composizione con criterio proporzionale delle Commissioni di indagine, i poteri, nonché le forme di pubblicità delle relazioni al Consiglio. Il Consiglio può altresì istituire commissioni speciali disciplinandone, con la delibera istitutiva, la composizione, gli obiettivi e la durata.

5. Sono Commissioni di controllo e garanzia la Commissione Affari Istituzionali e la Commissione Bilancio.

6. L'attività del Consiglio, in sessione ordinaria ed in unica convocazione, coincide con l'anno solare.

7. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nei seguenti casi:

a) per determinazione del Sindaco;
b) su richiesta un quinto dei consiglieri assegnati.

8. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri:

- per le sessioni ordinarie (bilancio e consuntivo) almeno cinque giorni liberi (il giorno di consegna non viene computato) prima di quello stabilito per la seduta;
- per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta;
- per le sessioni urgenti entro ventiquattro ore dalla seduta. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

9. Nell'ipotesi di convocazione richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati il Consiglio Comunale dovrà essere riunito entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

10.La seduta del Consiglio Comunale di prima convocazione è valida con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

11. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione .

12. La validità della seduta è retta dai seguenti principi:

a) nel numero fissato per la validità delle sedute, non possono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti ed affini sino al IV grado abbiano interessi propri e debbano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quindi astenersi;

b) i Consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente (cioè senza esservi obbligati) dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta;

c) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare alla votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

13. Salvi i casi previsti dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 22
(Pari opportunità)

1. La composizione della Giunta, degli organi collegiali eletti dal Consiglio o nominati dal Sindaco, degli organi collegiali degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune, deve garantire, di norma la presenza di entrambi i sessi.

Art. 23
(Prima seduta del Consiglio)

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, convoca la prima seduta del Consiglio, da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, per procedere, prima della trattazione di altri oggetti, alla convalida degli eletti, alla verifica delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, disponendo le eventuali surrogazioni e, successivamente, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione dei componenti della Giunta e alla presentazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 24
(Sindaco)

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti. In quanto responsabile dell'Amministrazione Comunale egli garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e risultati dei servizi e delle attività.

2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori e della Giunta in relazione alla responsabilità di direzione politica dell' Ente e in attuazione degli atti di indirizzo del Consiglio, nonché delle linee programmatiche del proprio mandato amministrativo; adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Comunali.

3. Il Sindaco ha la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
deliberati dal Consiglio Comunale in progetti e direttive che ne consentano la realizzazione.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune della cui amministrazione è responsabile ed è Ufficiale di Governo. Il Sindaco delega un Assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la rappresentanza del Comune e l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo competono, in successivo ordine: al Vice Sindaco, agli altri Assessori in ordine di anzianità, al Consigliere anziano, che risultino reperibili.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. La rappresentanza legale e processuale del Comune è esercitata dal Sindaco e dagli altri organi comunali secondo le previsioni dell'art. 25.

7. Il Sindaco indice i referendum consultivi.

8. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori, dei responsabili dei servizi e delle strutture gestionali ed esecutive.

9. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, 10° comma, 90, 109 e 110 del TUEL e nel rispetto dell'ordinamento del pubblico impiego e dei Regolamenti Comunali in materia.

11. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale.

12. Il Sindaco adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, normativamente assegnati alla sua competenza.

13. Il Sindaco emette le ordinanze attribuite alla sua competenza in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa secondo il procedimento ed i limiti di valore previsti dalla L. n. 689/1981, da altre Leggi speciali o sopravvenute.
Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può altresì adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
Se l'ordinanza adottata ai sensi dei precedenti capoversi è rivolta a persone

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

14. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.

15. Il Sindaco ha potere di delega generale e speciale, su singole materie o della firma di atti, a uno o più Assessori, al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi o a soggetti previsti dalla legge.

16. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di studiare, approfondire e riferire al Consiglio sopra gli oggetti che esigono indagini ed esami speciali.

17. Il Sindaco per specifici motivi di necessità e urgenza può attribuire al Segretario Comunale o ad altro responsabile del servizio l'adozione di atti di particolare complessità o di competenza di un responsabile di servizio impedito, incompatibile, inadempiente.

Art. 25
(Rappresentanza legale)

1. La rappresentanza legale del Comune di Vignanello spetta al Sindaco ed ai Responsabili dei servizi nei casi previsti dalla legge: in particolare, il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce rappresenta il Comune nell'esercizio di tutte le funzioni politiche ed istituzionali; i Responsabili dei servizi e il Segretario Generale incaricato dal Sindaco rappresentano il Comune nell'esercizio di tutte le funzioni gestionali.

2. I Responsabili dei servizi possono, altresì, rappresentare il Comune, se incaricati o autorizzati dall'Amministrazione secondo le norme regolamentari, negli enti, aziende o istituti dipendenti o partecipati dal Comune.

3. La decisione di stare in giudizio per promuovere o resistere alle liti e la rappresentanza processuale competono al Sindaco, in base a motivata proposta del Responsabile del servizio competente, per la tutela di diritti o interessi del Comune.

4. E' comunque competenza dei Responsabili dei servizi impegnare le spese di causa, incaricando il legale indicato dalla Giunta Comunale.

Art. 26
(Nomine)

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo decadono al momento della proclamazione dell'elezione di un nuovo Sindaco ed esercitano le loro funzioni nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente fino alla loro riconferma o sostituzione che deve comunque avvenire entro 45 giorni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dalla decadenza.

3. Spetta al Consiglio la nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nel caso in cui la legge espressamente preveda la nomina o designazione di rappresentanti del Consiglio Comunale.

Art.27
(Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, indicando fra di essi il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. La Giunta resta in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

Art.28
(G i u n t a)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra 4 e 6; tra di essi è incluso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. L'assessore non consigliere è nominato in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in tali materie nel territorio comunale.

4. La Giunta, collegialmente, collabora con il Sindaco nell'elaborazione della proposta delle linee programmatiche del mandato e adotta atti di governo per la loro successiva traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento e di attività.

5. Sono atti di governo, di competenza della Giunta:

- in generale:

  a) direttive e programmi operativi da realizzarsi tramite le strutture del Comune, aziende ed enti dipendenti ovvero attraverso forme associative o convenzioni con altri enti. Tali direttive e programmi dovranno perseguire l'innovazione, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi alla collettività e alle persone e dovranno prevedere le modalità tecnologiche, organizzative e di personale per predisporre ed erogare i servizi in modo efficiente, efficace ed adeguato ai differenziati bisogni dei cittadini;
  b) proposte di deliberazioni in materia di competenza consiliare;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) proposte di preventivi e consuntivi di gestione;
d) la Giunta provvede in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza dei Responsabili dei Servizi.

- in particolare, in ossequio al principio di economia dei mezzi giuridici, quelli che, producendo effetti politici, economici, sociali, culturali e storici sulla vita della città e del territorio comunale, si traducono in provvedimenti di natura mista la cui adozione implica valutazioni ampliamente e prevalentemente discrezionali, espressione della funzione di indirizzo o di controllo politico-amministrativo sulla gestione, quali:

a) definizione di obiettivi, priorità e direttive generali e speciali per l'azione amministrativa e per la gestione; adozione degli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi nel quadro della disciplina generale stabilita dal Consiglio, nonché la determinazione delle aliquote tributarie;
c) Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
d) definizione dei criteri per la nomina delle Commissioni per le gare ed i concorsi nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in materia;
e) approvazione del piano delle assunzioni e delle direttive generali in materia;
f) conclusione di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare i contenuti discrezionali del provvedimento finale che non sia di competenza del Consiglio o dei Responsabili dei servizi ;
g) approvazione del piano esecutivo di gestione, dei programmi e degli indirizzi dell'attività dei Responsabili dei servizi, assegnando agli stessi gli obiettivi, le necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane;
h) approvazione, nella fase preliminare e definitiva, dei progetti delle opere pubbliche, ove non comportanti varianti urbanistiche, e delle perizie di spesa per forniture e servizi, ove le relative risorse non siano già state previste ed assegnate dal PEG;
i) sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale elabora bandi e criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone ovvero approvazione, nel rispetto di eventuali Regolamenti Comunali, di bandi e criteri generali per accedere ai suddetti benefici e per la fruizione di beni e servizi comunali;
j) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, eccetto il caso si tratti di beni immobili;
k) l'esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altri organi;
l) le nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti alla Giunta da specifiche disposizioni o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Consiglio, del Segretario o dei Responsabili dei servizi;
m) gli atti che non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Relaziona al Consiglio Comunale, tramite relazione documentale da mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali o comunicazione in aula, sui risultati di attività e progetti e/o programmi deliberati dal Consiglio e di cui la Giunta abbia il compito di verifica rispetto all'attuazione ed al conseguimento degli obiettivi posti dagli stessi.

7. La Giunta assegna per ciascun settore obiettivi generali ed analitici, ne verifica la realizzazione e riferisce annualmente al Consiglio, contestualmente alla presentazione del rendiconto della gestione sulla propria attività.

Art. 29
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Le deliberazioni sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
In ogni proposta di deliberazione devono essere inseriti i pareri e le attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale o, in mancanza, il Vice Segretario, ove istituito In caso di adozione di provvedimenti che riguardano il Segretario Comunale la funzione è svolta dal Sindaco/Presidente.

Art. 30
(Assessori)

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti. In particolare essi affidano ai Responsabili dei servizi e all'organizzazione dell'Ente la realizzazione delle politiche e delle iniziative che caratterizzano la strategia generale e operativa dell'Amministrazione.

2. Gli Assessori, nell'ambito delle competenze determinate dal Sindaco, svolgono un ruolo di sovrintendenza anche con funzioni di istruttoria e di proposta rispetto all'attività della Giunta.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto motivato notificato all'interessato e comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento di revoca.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione; le dimissioni sono irrevocabili e sono efficaci dalla data della presentazione.

5. La sostituzione degli Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, alla prima seduta successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla data di revoca, dimissioni o cessazione dall'ufficio.

6. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni agli Assessori, in relazione agli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di mandato.

7. L'attribuzione di deleghe è comunicata al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta utile.

8. Il Sindaco può revocare le deleghe attribuite.

9. La revoca è comunicata al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta utile.

Art. 31
(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che lo sostituisce, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione e negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza temporanea o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, sono esercitate dall'Assessore più anziano o, in caso di turnazione, dall'Assessore reperibile.

Art. 32
(Cessazione dalla carica del Sindaco)

1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. La mozione di sfiducia al Sindaco può essere presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere motivata.

3. La mozione deve essere presentata al Consiglio comunale e deve essere discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione; la votazione avviene per appello nominale e la mozione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta; il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del Consiglio.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. All'accertamento della esistenza di condizioni di impedimento permanente provvedono congiuntamente il Vice Sindaco e il Segretario comunale.

6. Il Sindaco presenta le dimissioni al Consiglio Comunale; le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, nel caso avvenga nel corso di una seduta consiliare, o trascorso lo stesso termine dalla loro presentazione al protocollo comunale.
Il Segretario Comunale comunica tempestivamente l'efficacia delle dimissioni al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 33
(Principi generali)

1. Gli organi di governo, per le relative competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo in coerenza ed in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi elettivi. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi assegnati individualmente a ciascun Responsabile.

3. L'organizzazione delle strutture e degli uffici comunali è orientata al servizio della Città, alla garanzia della legittimità e trasparenza dei comportamenti della Pubblica Amministrazione Comunale, alla economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Per realizzare la funzione istituzionale indicata nei commi precedenti del presente articolo il Comune adotta un proprio ordinamento organizzativo, in coerenza con quanto disposto dalle leggi vigenti e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) coerenza ed adattabilità del modello organizzativo con l'evoluzione del ruolo e delle competenze dell'Ente;
b) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

umane, istituzionalizzando la fungibilità delle mansioni e la mobilità interna;

c) coordinamento fra i responsabili dei servizi per assicurare organicità all'azione dell'Ente;
d) responsabilizzazione e coinvolgimento del personale per la realizzazione degli obiettivi, prevedendo percorsi di formazione permanente e/o tematica;
e) definizione degli orari di servizio e di lavoro funzionali alle esigenze dei servizi della Città;
f) ripartizione delle funzioni e delle competenze gestionali anche attraverso l'istituto della delega, nel rispetto delle specifiche professionalità e nei limiti consentiti dal C.C.N.L..

5. L' organizzazione amministrativa del Comune è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione e si articola di norma in:

1. Settori;
2. Servizi.

Art.34
(Servizi)

1. I servizi svolgono funzioni omogenee tendenti al raggiungimento di obiettivi identificati, utilizzando risorse specifiche loro assegnate.

Art. 35
(I settori)

1. I settori rappresentano le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, comprendono e coordinano più servizi per assicurare omogeneità di risultati operativi e gestionali.

2. La responsabilità dei settori è attribuita dal Sindaco, con incarichi a tempo determinato e comunque limitato alla durata del mandato sindacale, ai Responsabili dei servizi;

3. Nell'ipotesi di persone assunte ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, il contratto non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Il Sindaco neo-eletto, per non interrompere e per assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative, potrà richiedere alla Giunta di prorogare le assunzioni a tempo determinato per non più di sei mesi decorrenti dalla sua proclamazione.

Art. 36
(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.
In Tal caso allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco all'atto del Conferimento dell'incarico.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale dell'ufficio di segreteria.

Art. 37
(Vice segretario)

Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere , tra i posti apicali del settore amministrativo, con requisiti di accesso pari a quelli della carriera di segretario comunale, un posto di vice segretario avente funzioni vicarie.

Art. 38
(I responsabili dei settori e dei servizi)

1. I responsabili dei settori e dei servizi in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, esercitano l'iniziativa, la proposta e il coordinamento per la definizione della qualità, tempestività, efficacia, economicità ed efficienza delle azioni e delle decisioni ed in particolare:

A. organizzano e dirigono le attività di competenza del settore, perseguendo le seguenti finalità:

a) assicurare il coordinamento e l'integrazione delle strutture organizzative che fanno parte del settore e la relazione di queste con quelle degli altri settori in base a criteri di organizzazione previsti dalle norme legislative vigenti;
b) proporre e realizzare innovazione nelle strategie, nei procedimenti e nei processi, nella erogazione dei servizi;
c) garantire l'attuazione operativa, la gestione dei fattori economici, produttivi e delle risorse tecniche, lo sviluppo delle professionalità del personale;

B. adottano gli atti di gestione del personale e provvedono alla attribuzione dei trattamenti economici accessori;

C. provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle strutture organizzative che fanno parte del settore;

D. adottano gli atti di competenza del settore non attribuiti espressamente dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Organizzazione ad altri organi nel rispetto delle direttive generali e delle priorità indicate dal Sindaco;

E. individuano in base alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 i Responsabili dei procedimenti che fanno capo al settore.

2. I Responsabili di settore presentano annualmente un piano di azione, nel quale sono tradotti in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo.

Art. 39
(Rapporti di lavoro)

1. Il Comune identifica nel lavoro del personale da esso dipendente la prima e la principale delle risorse per il soddisfacimento degli interessi della collettività comunale; promuove la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo dei contenuti professionali delle diverse prestazioni; riconosce nel confronto sindacale uno strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione comunale ai suoi compiti.

2. La costituzione dei rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, è disciplinata dalla Legge e dai Regolamenti Comunali anche in deroga al procedimento previsto dal DPR n. 487/1994, ma nel rispetto dei principi fissati dalle norme sul Lavoro Dipendente nella Pubblica Amministrazione.

Art. 40
(Collaborazioni esterne)

1. La Giunta, con atto motivato e nell'ambito delle leggi vigenti, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti, per lo svolgimento di attività, indagini, studi o progetti che abbiano una valenza politica, giuridica, culturale ed economica, per i quali non siano sufficienti le competenze interne all'Amministrazione Comunale.

Art.41
(Assunzioni esterni)

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, con atto motivato della Giunta che stabilisce il trattamento economico adeguato alla professionalità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Le assunzioni sono effettuate secondo le norme previste dalla Legge e dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Regolamento di Organizzazione e dal Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale dirigenziale o di alta specializzazione.

Art. 42
(Controlli interni)

1. L'Amministrazione Comunale struttura con adeguati organi e strumenti un sistema di controlli interni finalizzato a garantire il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni dei Responsabili, l'attuazione dei piani e programmi dell'Ente.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dagli organi appositamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di organizzazione dell'Ente: Organo di revisione, Responsabile del Settore Economico Finanziario, Segretario comunale, ciascuno per le proprie competenze.
In particolare:

a) dal Responsabile del Settore Economico Finanziario per gli atti dei Responsabili che comportano impegni di spesa, i quali diventano esecutivi solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile medesimo;

b) dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e da ogni Responsabile del settore competente su ogni proposta di deliberazione della Giunta o del Consiglio, mediante espressione, rispettivamente, del parere di regolarità contabile e del parere di regolarità tecnica;

c) da ciascun Responsabile di settore nei confronti degli atti e dei provvedimenti di competenza propria o del proprio settore per verificare la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente;

d) dal Segretario Comunale mediante assistenza, consulenza, collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.

3. I Regolamenti di organizzazione e contabilità definiscono le attribuzioni, le modalità e le forme di pubblicità delle risultanze dei controlli interni.

4. Gli atti di determinazione dei Responsabili sono pubblicati all'Albo Pretorio in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.

5. Gli atti di determinazione dei responsabili non soggetti a visto di esecutività da parte del Responsabile di Ragioneria sono esecutivi dalla data di adozione.

6. I provvedimenti dei responsabili – determinazioni – che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Settore Economico Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 43
(Controllo di Gestione)

1. Il Controllo di gestione è esercitato da un'unità organizzativa preposta, che fornisce ogni utile elemento al Responsabile del Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 44.

2. L'unità organizzativa incaricata del controllo di gestione ha il compito di supportare l'organizzazione ai vari livelli di responsabilità nell'attività di gestione, predisponendo analisi, strumenti informativo-contabili, sia ordinari che straordinari, in base a richieste specifiche; predispone il piano dettagliato degli obiettivi e degli indicatori per la valutazione della gestione amministrativa dell'Ente nel suo complesso e con riferimento ai singoli servizi; in particolare redige il rapporto annuale sulla gestione dei servizi.

3. Le modalità di attuazione, i criteri per l'individuazione dei centri di costo e di responsabilità a cui fare riferimento, sia in fase di pianificazione che di controllo, e i tempi delle verifiche del raggiungimento parziale e totale degli obiettivi programmati sono demandati al Regolamento di Contabilità e di Organizzazione.

Art. 44
(Valutazione dei risultati)

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione quale organo di controllo preposto all'attività di valutazione e controllo strategico.
Il Nucleo di Valutazione può essere composto da uno o più membri. Nel caso sia composto da più membri vi farà parte il Segretario Comunale, quale membro interno, ed inoltre uno o più membri esterni all'Ente, o anche dal Revisore dei Conti. Il Nucleo di Valutazione si avvale di rilevazioni proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell'Ente per l'attività di controllo strategico e di valutazione dei Responsabili.

2. Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre compiti di attestazione, referto e verifica dell'attività dell'Ente previsti dalle fonti normative contrattuali anche sulla base dei dati forniti dal Controllo di Gestione; in particolare redige, almeno annualmente, un referto sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità della Amministrazione.

3. Il Nucleo di Valutazione opera in autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere informazioni alle strutture organizzative, alle aziende ed enti dipendenti dal Comune.

4. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco a cui riferisce le proprie valutazioni.

5. La composizione, le funzioni, la metodologia e gli effetti della valutazione sono stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 45

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Controllo strategico)

1. Il controllo strategico, ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative e storiche, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive, nei programmi e negli altri atti di indirizzo politico della Amministrazione mediante l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, le scelte operative effettuate, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.

2. Per l'esercizio dell'attività di pianificazione strategica il Sindaco e la Giunta si avvalgono dei dati in possesso del Servizio Controllo di Gestione e degli altri servizi di staff interni all'Ente.

Art. 46
(Organico dell'Ente)

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla Giunta Comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi di lavoro e dalle norme vigenti.

3. Il ruolo organico definisce la dotazione del personale a livello di Ente; indipendentemente dalle previsioni del ruolo organico, le assunzioni di personale avvengono secondo le previsioni della programmazione triennale previste dal Bilancio pluriennale.

4. La determinazione della dotazione organica di ogni servizio comunale è definita in relazione agli obiettivi, processi, procedure, attività e risultati assegnati al servizio stesso.

5. In sede di approvazione annuale del Bilancio economico dell'Ente ad ogni Servizio sono attribuite le risorse di personale adeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

6. La gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si ispira a criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e a modalità organizzative rivolte ad assicurare elasticità di impiego delle risorse umane e rispondenza agli obiettivi dell'Amministrazione nonché ai principi ed agli istituti previsti dal C.C.N.L..

7. Il Regolamento di Organizzazione precisa le modalità di attuazione delle norme individuate dal presente articolo.

Art. 47
(C o n t r a t t i)

1. La stipulazione dei contratti compete al Segretario Comunale ove non sia richiesta la sua presenza di ufficiale rogante. In tale caso la stipula compete al Responsabile del settore cui si riferisce il contratto.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile competente la stipulazione può essere effettuata da altro Responsabile individuato dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco.

Art. 48
(Gestione in forma associativa)

1. Il Comune privilegia la gestione delle attribuzioni in collaborazione ed associazione con gli altri enti che operano nel territorio e fornisce loro ogni utile supporto tecnico ed amministrativo.

Art. 49
(La collaborazione tra Comune, Provincia e Regione)

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione.

3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo, educativo e ambientale.

4. Il Comune avanza proposte alla Provincia e alla Regione ai fini della programmazione economica.

Art. 50
(Accordi di programma)

1. Il Sindaco promuove o partecipa al procedimento per la conclusione di accordi di programma: ove si raggiunga il consenso unanime delle Amministrazioni interessate, l'accordo sottoscritto dal Sindaco sarà efficace per il Comune di Vignanello l'approvazione, entro 60 giorni, del Consiglio Comunale o, nel caso di variazione agli strumenti urbanistici, secondo la speciale disciplina.

Art. 51
(Forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:

a) l'uguaglianza tra tutti i cittadini;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) il soddisfacimento delle esigenze ed il rispetto dei diritti dei cittadini;

c) l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;

d) l'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli;

e) la qualità e quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne tecnologie.

3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire.

4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:

a) la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse;

b) la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e gli obiettivi economici e gestionali perseguiti;

c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi;

d) le ragioni della forma di gestione scelta.

5. Il Consiglio Comunale ogni anno effettua una ricognizione dei servizi pubblici locali.

Art.52
(Partecipazione a consorzi e a società di capitali)

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a consorzi e a società di capitali, per la gestione di servizi pubblici locali.

2. Il Comune può partecipare a consorzi, a società di capitali o a cooperative aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o per la gestione di attività strumentali.

3. Gli atti costitutivi le convenzioni e gli statuti devono esplicitare le finalità pubbliche e sociali perseguite dal consorzio o dalla società di capitali.

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, vengono sottoscritti con i soggetti che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.

C A P O V

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 53
(Autonomia finanziaria)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità e i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi gestiti dallo stesso. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, al fine di salvaguardare le fasce di utenti socialmente più deboli.

2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzione volontaria "una tantum" o periodicamente corrisposte dai cittadini.

Art. 54
(B i l a n c i o)

1. Il Bilancio di previsione annuale e pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica vengono deliberati annualmente nei modi e nei tempi stabiliti dalle vigenti normative.
I Bilanci di Previsione annuali e pluriennali hanno carattere autorizzatorio.

2. La Relazione previsionale e programmatica individua, sulla base delle linee programmatiche di mandato, i programmi per l'esercizio di riferimento indicando obiettivi e risorse ad essi destinati.

3. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.
Ai fini di una più completa valutazione dell'andamento della gestione è allegato al rendiconto un rapporto su costi ed attività per centri di responsabilità corredato da indicatori quantitativi e qualitativi che consentano comparazioni nel tempo e con realtà locali analoghe.

4. Il Controllo di Gestione fornisce ogni utile elemento ai fini dell'attuazione del controllo strategico.

5. Allo scopo di favorire il raffronto tra programmi e risultati sono allegati al rendiconto della gestione i bilanci delle aziende controllate.

Art. 55
(Patrimonio)

1. La gestione economica dei beni patrimoniali, non destinati all'utilizzo da parte del Comune per fini istituzionali, è finalizzata alla ottimizzazione della redditività.
2. Per la gestione del patrimonio disponibile l'ottimizzazione della redditività deve accompagnarsi con la tutela e la salvaguardia dei ceti sociali più disagiati.

Art. 56
(Trasparenza)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune, nel rispetto delle norme sulla scelta dei contraenti e dei concessionari dei pubblici servizi o di beni demaniali o patrimoniali e sulle relative procedure, subordina la stipulazione dei contratti e la concessione a terzi di beni o di servizi alla sussistenza di condizioni di trasparenza patrimoniale, reddituale ed organizzativa dell'impresa prescelta come contraente o come concessionaria e della sua attività.

2. Le condizioni di cui al comma precedente, determinate con Regolamento, sono richiamate come clausole di capitolato, di disciplinare o di contratto e, in ogni caso, comprendono la identificazione delle persone fisiche alle quali l'impresa, ancorchè costituita in forma societaria, appartiene, la comunicazione immediata di qualsiasi variazione nonchè la garanzia che contabilità e bilanci dell'impresa stessa sono sottoposti a revisione e controlli di assoluta affidabilità.

3. Il Regolamento determina le modalità e la periodicità della pubblicazione degli atti, dei contratti, delle convenzioni e delle contribuzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 57
(Diritti del Contribuente)

1. In materia di ordinamento tributario, il Comune di Vignanello recepisce i principi generali sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente le cui norme, fino all'adeguamento dei Regolamenti Comunali, prevalgono sulle contrarie disposizioni dei Regolamenti medesimi.

2. E' istituito il Diritto di Interpello del contribuente relativo all'applicazione delle norme tributarie a casi concreti e personali.

Art. 58
(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei conti è l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune.
Egli coopera nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune ed esercita ogni altra funzione prevista dalla Legge o dal Regolamento di contabilità.

2. In sede regolamentare sono individuati i sistemi ed i meccanismi necessari ad assicurare i collegamenti e la piena collaborazione fra gli Organi elettivi e di governo, gli Organi di controllo e indirizzo, quelli di partecipazione, i responsabili dei servizi e il Revisore dei conti
In tale sede deve essere altresì previsto che al Revisore siano assicurati gli strumenti operativi per lo svolgimento della propria attività.

3. La Legge e il Regolamento disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'Ufficio di Revisore e prevedono le modalità di revoca e di decadenza.

Art.59
(Regolamento di contabilità)

1. Il Comune approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

al presente capo, dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla Legge dello Stato e, in particolare, con riferimento ai criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e produttività.

Art. 60
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge ed ai Regolamenti.

C A P O V I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61
(Efficacia dei Regolamenti vigenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto nonchè comunque di quelli necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la Legge e con lo Statuto.